



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PARMA**

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |              |            |
|--------------------------|-------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARI  | RENATO       | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROCCA | GIOVANNI     | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | VOLPI | MARCO ALBINO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |       |              |            |
| <input type="checkbox"/> |       |              |            |
| <input type="checkbox"/> |       |              |            |
| <input type="checkbox"/> |       |              |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. /13  
depositato il 18/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP. 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 860/13

UDIENZA DEL

14/11/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° 42/07/14

PRONUNCIATA IL:

14/11/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/01/2014

Il Segretario



RICORSO N. /13

AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA IRPEF ANNO 2008

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PARMA

FATTO:

A seguito del controllo formale della dichiarazione è emerso che il ricorrente ha indebitamente portato in detrazione il 19% dell'importo pagato di € 6.349,00 (imp. € 33.415,00) riferito a spese sanitarie per prestazioni odontoiatriche corrisposte, nell'anno 2005 e 2008, al dottor di Parma; per tali detrazioni aveva scelto di ripartirle in 4 quote annuali costanti di € 1.587,00.

Per l'anno 2005 i relativi avvisi di accertamento sono stati oggetto di puntuali ricorsi separati mentre per l'anno in oggetto il recupero della maggiore imposta è avvenuto mediante rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 DPR 600/73.

Il recupero di tali detrazioni è stato diniegato in quanto la prestazione sanitaria non era provata.

Maggiore imposta recuperata pari a € 1.587,00 per complessive € 3.719,41 compresi interessi e sanzioni.

RICORSO:

Con istanza del 18/07/2013 la parte chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con le seguenti osservazioni:

- violazione della L. 212/2000 in quanto non è stato redatto il relativo p.v.c., atto a dimostrare la natura e l'entità delle somme richieste, onde esercitare il conseguente diritto di difesa (CTR Toscana n. 68/2009 e CTR Lombardia n. 4/2011);
- nullità dell'avviso per omessa motivazione del provvedimento d'urgenza come previsto dall'art. 42 DPR 600/73;
- la sent. n. 125/12 della CTP di Parma che ha accolto il ricorso dello stesso contribuente in riferimento all'anno 2007;
- le prestazioni sanitarie poste in detrazione risultano reali e certificate.

DEDUZIONI UFFICIO:

Con nota depositata il 22/07/2013 l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso in quanto:

- Il contribuente ha proposto il ricorso con istanza di mediazione;
- L'Ufficio ha proposto alla parte il pagamento delle sanzioni ridotte al 40%;
- Il pvc invocato dal ricorrente non è previsto da nessuna normativa, ma solamente nel caso di visita fiscale con accesso alla sede della ditta;
- Il professionista dentista dottor ha rilasciato numerose fatture a terzi per prestazioni inesistenti in quanto lo stesso era sprovvisto di idonea struttura di lavoro.
- Per l'anno 2007 la sent. della CTP di Parma che aveva accolto il ricorso dello stesso ricorrente è stata appellata dall'Ufficio in quanto non esisteva.



alcun collegamento tra il fatto di aver definito la cartella esattoriale con l'avviso di accertamento.

- Con nota dell'A. E. del 16/05/2013 viene precisato l'accoglimento dell'istanza di mediazione, richiesta dalla parte, con sgravio della cartella emessa.

OSSERVA:

La Commissione, sulla base della documentazione agli atti, rileva che, nel caso l'avviso di accertamento, dopo la verifica e il contraddittorio instaurato, non sia stato emesso il relativo PVC a seguito del quale il contribuente avrebbe potuto sollevare le proprie eccezioni entro i termini previsti dalla normativa e in particolare dall'art. 12 della L 212/2000 che dispone particolari garanzie a favore del contribuente.

Nel merito non si possono escludere che le prestazioni sanitarie oggetto di contenzioso siano realmente avvenute e ciò in base sia alle fatture emesse dal Dott. ma anche per gli avvenuti pagamenti in forma rateizzata i cui importi non possono essere contestati in quanto avvenuti in contanti.

In considerazione delle inosservanze contenute nell'avviso di accertamento e delle motivazioni di merito sopra esposte si ritengono giustificate le motivazioni del ricorso.


Sussistono valide motivi per la compensazione, fra le parti, delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; spese di lite compensate.

Parma, 14/11/2013

Il Relatore:  
(Geom. G. Rocca)



Il Presidente:  
(Dott. R. Mari)

